

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME (APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2024)



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

Indice delle pronunce

| 1. | Cor | te costituzionale, sentenza 23 aprile 2024, n. 68 |
|----|------|--|
| | Esa | me della pronuncia |
| | 1. | La norma oggetto di impugnazione |
| | 2. | L'esame nel merito: La dichiarazione di cessazione della materia del contendere |
| | 3. | L'esame nel merito: L'illegittimità delle disposizioni impugnate per violazione della |
| | con | npetenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici |
| | 4. | L'esame nel merito: L'inammissibilità delle questioni promosse per genericità e |
| | dife | etto di motivazione |
| 2. | Cor | te costituzionale, ordinanza 7 maggio 2024, n. 79 |
| 3. | Cor | te costituzionale, sentenza 24 maggio 2024, n. 94 |
| | Esa | me della pronuncia |
| | 1. | La norma oggetto di impugnazione |
| | 2. | L'esame nel merito: Competenza del legislatore regionale a regolamentare la |
| | | tinazione d'uso degli immobili |
| 4. | Cor | te costituzionale, sentenza 30 maggio 2024, n. 95 |
| | Esa | me della pronuncia |
| | 1. | La norma oggetto di impugnazione |
| | 2. | L'esame nel merito: Le disposizioni statali non risultano lesive del giudicato |
| | | tituzionale |
| | 3. | L'esame nel merito: Le disposizioni impugnate non violano il principio di leale |
| | | aborazione |
| | | L'esame nel merito: La legittimità delle disposizioni statali in relazione al principio di |
| | _ | alità e al principio di ragionevolezza |
| 5. | | te costituzionale, sentenza 7 giugno 2024, n. 103 |
| | Esa | me della pronuncia |
| | 1. | La norma oggetto di impugnazione |
| | 2. | Questioni preliminari |
| | 3. | L'esame nel merito: Non sono di per sé inidonee alla realizzazione di impianti di |
| | ene | rgia rinnovabili le aree soggette ad uso civico |
| | 4. | 9 |
| | inte | erassessoriale che si occupi della riforma della legislazione regionale |
| | 5. | L'esame nel merito: Rispetto della tutela del paesaggio in materia di sbarramento di |
| | rite | nuta e relativi bacini di accumulo |



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

1. Corte costituzionale, sentenza 23 aprile 2024, n. 68

| MATERIA | Sanità pubblica, bilancio e contabilità pubblica, impiego pubblico |
|--------------------|---|
| Обретто | Artt. 5, commi 14, 19, 20 e 21, 7, comma 11, e 16, comma 7, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione autonoma della Sardegna |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | 1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, commi 19, 20 e 21, e 16, comma 7, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie); 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023 promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, commi 330 e 332, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e all'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nonché all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, promossa, in riferimento agli artt. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, e 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, nonché |



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

all'art. 3, primo comma, lettera a), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato gli artt. 5, commi 14, 19, 20 e 21, 7, comma 11, e 16, comma 7, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023).

2. L'ESAME NEL MERITO: LA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La prima questione ha avuto ad oggetto l'art. 5, comma 14, che consente alle aziende del Servizio sanitario regionale la rideterminazione dei fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza. Le censure sono state sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione, in relazione agli artt. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) e 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nonché all'art. 3, primo comma, lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna.

La Corte ha rilevato, preliminarmente, che è stata presentata rinuncia all'impugnativa dell'art. 5, comma 14. Nelle motivazioni della rinuncia è stato rappresentato che, alla luce dei chiarimenti contenuti nell'atto di costituzione in giudizio della Regione, sono state considerate superate le paventate criticità della disposizione impugnata, da ritenere, pertanto, costituzionalmente legittima ab initio. Dunque, in relazione a tale questione, è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

3. L'ESAME NEL MERITO: L'ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE PER VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI

La seconda e la quarta questione sono state esaminate congiuntamente. Sono stati impugnati gli artt. 5, commi 19, 20 e 21, nonché l'art. 16, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, ritenendo che le predette disposizioni violassero, in relazione agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, sia l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici», sia l'art. 117, terzo comma, Cost., nella materia di potestà legislativa concorrente del «coordinamento della finanza pubblica», così superando i limiti che l'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna impone all'esercizio della potestà legislativa regionale.



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

L'art. 5 prevede, infatti, facendole gravare sulla missione 13 del bilancio regionale, dedicata alla tutela della salute, «la spesa di euro 150.000 per l'attivazione di corsi di formazione per Operatori socio-sanitari (OSS) a titolo gratuito» (comma 19); «l'ulteriore spesa di euro 250.000 in favore dell'Università degli studi di Sassari per le finalità di cui all'articolo 8, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)» (comma 20) e, infine, «la spesa complessiva di euro 1.740.000, in ragione di euro 635.000 per l'anno 2023, di cui euro 70.000 a titolo di rimborso per le attività svolte nel 2022, euro 540.000 per l'anno 2024 ed euro 565.000 per l'anno 2025 in favore dell'Università degli studi di Sassari, Dipartimento di medicina veterinaria, per la realizzazione del Progetto di sviluppo integrato per l'accreditamento della formazione dei medici veterinari della Sardegna» (comma 21). Parimenti, l'art. 16, comma 7, autorizza, facendola gravare sempre sulla missione 13, «l'ulteriore spesa di euro 1.177.000 per le finalità di cui alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento)».

È stato dato atto, preliminarmente, di quanto disposto dalla legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, entrata in vigore il 24 ottobre 2023, con la quale, allo scopo di porre rimedio ai profili di criticità segnalati dallo Stato, il legislatore regionale ha modificato le disposizioni impugnate, allocando le spese da esse previste in nuove missioni del bilancio regionale, diverse da quella relativa alla tutela della salute. Per effetto di tali modifiche, la Regione ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sebbene le modificazioni apportate dal legislatore regionale siano state ritenute satisfattive, avendo ricondotto le spese previste in aree del bilancio regionale estranee al perimetro di quelle sanitarie, tali modifiche sono intervenute a otto mesi di distanza dalla data di entrata in vigore delle disposizioni impugnate, e senza che sia stata data dimostrazione della loro mancata applicazione. Ciò non ha consentito di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Pertanto, l'esame delle questioni è stato svolto con riferimento alle disposizioni impugnate nella loro originaria versione. Nel merito, entrambe le questioni sono state ritenute fondate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

È stato evidenziato che l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 ha lo scopo di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale. Tale disposizione appare funzionale a evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati al finanziamento delle spese sanitarie e, in quanto espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., trova applicazione anche nei confronti della Regione Sardegna, ancorché questa, ai sensi dell'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006, provveda al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Secondo la Corte, le disposizioni impugnate inseriscono, nel perimetro sanitario del bilancio regionale, spese che, in ogni caso, prescindono da qualsiasi finalità sanitaria. Tali spese, poiché esorbitano dall'ambito delle risorse connesse al finanziamento del



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

servizio sanitario regionale, alterano la struttura del perimetro delle spese sanitarie prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, così eludendo le finalità di armonizzazione contabile.

4. L'ESAME NEL MERITO: L'INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI PROMOSSE PER GENERICITÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE

La terza questione concerne l'art. 7, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, ai sensi del quale «[i]n riferimento alla contrattazione collettiva regionale 2019-2021, al fine di consentire il tendenziale adeguamento dell'indennità di amministrazione e dell'indennità forestale ai valori stabiliti a livello nazionale, le risorse stanziate all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 48 del 2018 da destinare alla contrattazione collettiva, sono incrementate complessivamente di euro 15.003.036,42 al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a decorrere dall'anno 2023 (missione 20 - programma 03 - titolo 1)».

È stato contestato che la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 117, terzo comma, Cost. e 3 dello statuto speciale, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 1, commi 330 e 332, della legge n. 197 del 2022, 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021, che stabiliscono il tetto di spesa e i criteri di incremento per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici.

In proposito, è stata preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione per genericità e difetto di motivazione delle questioni promosse in riferimento ai parametri evocati. L'eccezione è stata ritenuta fondata ed è stata, pertanto, dichiarata l'inammissibilità delle censure.

Secondo la Corte, nel caso in esame, il ricorso si è limitato ad affermare che la disposizione impugnata si porrebbe «in frontale disarmonia» con l'art. 1, commi 330 e 332, della legge n. 197 del 2022, senza però chiarire, in alcun modo, i termini del rapporto tra l'emolumento accessorio una tantum ivi previsto – da corrispondere per tredici mensilità, e da determinarsi nella misura dell'1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza – e le due indennità, quella di amministrazione e quella forestale, contemplate nella disposizione impugnata.

Inoltre, anche le altre censure proposte, sempre in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., sono risultate generiche, in quanto la prospettazione di illegittimità degli incrementi della spesa pubblica previsti dalla disposizione impugnata, rispetto ai limiti e criteri stabiliti dalla disciplina statale, è del tutto priva di motivazione. In particolare, è stata omessa ogni spiegazione circa il meccanismo con cui l'art. 7, comma 11 si porrebbe in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

2. Corte costituzionale, ordinanza 7 maggio 2024, n. 79

| MATERIA | Lavoro pubblico, bilancio e contabilità pubblica, ambiente |
|--------------------|--|
| OGGETTO | Art. 9 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge |
| | di stabilità regionale 2023-2025) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione Siciliana |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di |
| | legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; |
| | dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di |
| | legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Siciliana |
| | 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), |
| | promosse, in riferimento agli artt. 97, quarto comma, e 117, secondo |
| | comma, lettere g) ed l), della Costituzione e alle competenze |
| | attribuite alla Regione Siciliana dal regio decreto legislativo 15 maggio |
| | 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), |
| | convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal |
| | Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. |



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

3. Corte costituzionale, sentenza 24 maggio 2024, n. 94

| MATERIA | Turismo |
|--------------------|---|
| OGGETTO | Art. 4, comma 1, lettera f), ultimo periodo, della legge della Regione |
| | Valle d'Aosta 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti |
| | amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione autonoma Valle d'Aosta |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera f), ultimo periodo, della legge della Regione Valle d'Aosta 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e all'art. 2, primo comma, lettere g) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. |

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto l'art. 4, comma 1, lettera f), ultimo periodo, della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2023, nella parte in cui fissa in centottanta giorni annui la durata massima della locazione degli alloggi a uso turistico, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), della medesima legge regionale.

2. L'ESAME NEL MERITO: COMPETENZA DEL LEGISLATORE REGIONALE A REGOLAMENTARE LA DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI

La questione sottoposta alla Corte, riguarda la previsione, fra gli adempimenti amministrativi relativi alle locazioni per finalità turistiche, dell'obbligo del locatore di attestare, fra l'altro, i periodi di esercizio dell'attività di locazione con una complessiva durata massima di tale attività in centottanta giorni annui. Tale obbligo ricade soltanto sulla locazione che abbia a oggetto «camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale» (art. 2, comma 1, lettera a, numero 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2023), ai sensi della legge urbanistica regionale (legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998). Il ricorrente contesta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., (ordinamento civile) e dell'art. 2, primo comma, lettere g) e q), dello statuto speciale, incidendo indebitamente sulla durata massima della locazione, limitando le facoltà del proprietario.



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

Preliminarmente, la Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La disposizione impugnata si inserisce nella disciplina regionale delle locazioni brevi per finalità turistiche, anche in forma di impresa di durata pari anche a un solo giorno di pernottamento e comunque non superiore a trenta giorni consecutivi. Si tratta del cd. home sharing, fenomeno turistico nuovo che mette in contatto proprietari privati con altri soggetti interessati ad un alloggio di breve durata.

A livello nazionale l'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha definito le locazioni turistiche brevi alla stregua di «contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni [...] stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare». Ulteriori adempimenti sono stati previsti dalla normativa successiva per finalità fiscali e di sicurezza.

A livello di Unione europea è stato adottato il regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e di modifica del regolamento (UE) 2018/1724.

Dal quadro normativo sovra indicato si evidenzia la presenza per il legislatore regionale di uno spazio di intervento nell'ambito del turismo e del governo del territorio e dell'urbanistica.

Nell'ambito del turismo, la Corte ha già affermato che gli aspetti turistici delle locazioni turistiche brevi ricadono nella competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 84 del 2019) e comprendono tutti gli adempimenti amministrativi, purché precedenti ed esterni al contratto in quanto tale, al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività turistiche.

In materia di governo del territorio, rientra nella competenza del legislatore regionale disciplinare la destinazione d'uso degli immobili (sentenza n. 124 del 2021).

In base a tale quadro normativo deve essere intesa la portata dell'art. 4, comma 1, lettera f), ultimo periodo, della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2023, per cui la disposizione riguarda la disciplina degli adempimenti amministrativi sulle locazioni turistiche brevi, rientrando, in particolare, nell'obbligo del locatore di trasmettere al comune, nel cui territorio è ubicato l'alloggio a uso turistico, una dichiarazione sostitutiva contenente una serie di dati (fra cui, ad esempio, l'indirizzo e gli estremi catastali, il numero di camere o vani destinati a finalità turistiche e dei relativi posti letto).

La disposizione censurata prevede che nel richiedere fra tali dati anche l'indicazione del periodo di esercizio dell'attività locatizia, si fissa in centottanta giorni all'anno la durata massima di tale attività, limitatamente alla tipologia delle «camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale» (art. 2, comma 1, lettera a, numero 1, della medesima legge regionale). Queste ultime rientrano, infatti, fra gli «alloggi a uso turistico» solo «a condizione che risulti prevalente il predetto uso».



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

Tale previsione si collega all'art. 3 della medesima legge regionale, ove viene dettata espressamente la «[d]isciplina urbanistica» delle locazioni turistiche brevi, precisando che non costituisce mutamento di destinazione d'uso l'attività di locazione per finalità turistiche, purché «esercitata nel rispetto delle disposizioni della presente legge». In altre parole, il legislatore valdostano ha inteso che si configura un mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, da abitazione principale ad abitazione temporanea nell'ipotesi di locazioni turistiche brevi di parti dello stesso (le «camere arredate») per un tempo superiore a centottanta giorni annui. Certamente il legislatore avrebbe potuto definire criteri diversi per determinare il mutamento di destinazione d'uso, diversi dal mero fattore temporale, ma non è oggetto del ricorso la compatibilità della soluzione adottata sul punto dal legislatore con le ragioni di tutela del diritto di proprietà, di cui all'art. 42 Cost.

In sintesi, il superamento dei centottanta giorni non determina alcun effetto sui contratti di locazione turistica breve, che conservano la loro piena validità ed efficacia e restano disciplinati dalle previsioni del codice civile. La norma regionale, pertanto, non incide sulla durata dei contratti di locazione turistica breve e sulla materia dell'ordinamento civile, bensì nelle materie regionali dell'urbanistica e del turismo. La questione è pertanto dichiarata non fondata.

(sintesi di Carlo Sanna)



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

4. Corte costituzionale, sentenza 30 maggio 2024, n. 95

| MATERIA | Bilancio e contabilità pubblica, trasporto, insularità |
|--------------------|--|
| OGGETTO | Art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
| | (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e |
| | bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) |
| RICORRENTE | Regione autonoma della Sardegna |
| RESISTENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promossa, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, in relazione all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 3, primo comma, lettera p), 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna), anche in relazione all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferim |



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, promosse in riferimento agli artt. 5 e 117, terzo comma, Cost., con riguardo al principio di leale collaborazione, e agli artt. 3, 7 e 8 dello statuto speciale anche in relazione all'art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, promossa in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato l'art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).

Il comma 494 stabilisce che: «[i]n attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024». Il comma 495 stabilisce che: «[i]l fondo di cui al comma 494 è destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna».

Il comma 496 prevede che: «[c]on decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui al comma 494».

Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dalla Regione autonoma della Sardegna, in riferimento a plurimi parametri costituzionali. La Regione non ha chiesto la caducazione delle disposizioni impugnate ma ha invocato una pronuncia additiva, che imponesse al legislatore statale di riconoscerle adeguate risorse per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna e di prevedere il suo coinvolgimento al fine di stabilire i criteri di ripartizione delle risorse.

2. L'ESAME NEL MERITO: LE DISPOSIZIONI STATALI NON RISULTANO LESIVE DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE

Dopo aver dichiarato l'inammissibilità di diverse censure, la Corte ha proceduto all'analisi nel merito delle questioni ritenute ammissibili.



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

È stata valutata primariamente la censura promossa nei confronti dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022 in riferimento all'art. 136 Cost., per violazione del giudicato costituzionale formatosi nella sentenza n. 6 del 2019. È stato contestato il mancato adempimento di quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale, che ha imposto allo Stato di procedere a una ragionevole e proporzionata quantificazione degli oneri derivanti dallo svantaggio per il regime di insularità al fine di dare sollecita applicazione alle disposizioni statutarie e costituzionali che garantiscono l'autonomia della Regione. Le disposizioni in esame determinerebbero la violazione del giudicato costituzionale, avendo sostanzialmente protratto l'efficacia di una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima.

Nel merito la questione di legittimità costituzionale non è stata ritenuta fondata.

La Corte ha evidenziato che la violazione del giudicato costituzionale sussiste non solo laddove il legislatore intenda direttamente ripristinare o preservare l'efficacia di una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, ma ogniqualvolta una disposizione di legge intenda mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti della struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. Pertanto, il giudicato costituzionale è violato non solo quando è adottata una disposizione che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti (ex multis, sentenza n. 256 del 2020).

È stato sottolineato che, nel caso deciso con la predetta sentenza n. 6 del 2019, l'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosceva alla Regione Sardegna adeguate risorse per consentire una fisiologica programmazione delle funzioni regionali.

Ad avviso della Corte, con le disposizioni impugnate, il legislatore statale ha invece previsto l'attribuzione di risorse destinate a un limitato intervento settoriale nel campo del trasporto aereo; tale intervento, peraltro, si aggiunge ad altre misure (Fondo perequativo infrastrutturale, Piano nazionale complementare, Fondo per lo sviluppo e la coesione, Fondi strutturali europei, Piano nazionale di ripresa e resilienza) finalizzate alla rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità. Non vi è dunque una «mera riproduzione» della normativa dichiarata costituzionalmente illegittima e neppure la realizzazione, in modo indiretto, di esiti corrispondenti (ex multis sentenza n. 250 del 2017).

3. L'ESAME NEL MERITO: LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

La Corte ha proseguito nelle sue argomentazioni prendendo in esame le questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti dei commi 494, 495 e 496 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 in riferimento agli artt. 5 e 117 Cost., con riguardo al



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

principio di «leale collaborazione», e agli artt. 3, 7 e 8 dello statuto speciale, anche in relazione all'art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006.

Al fine di valutare se sussista la lesione del principio di leale collaborazione nell'istituzione di un fondo statale destinato a finanziare uno specifico settore, la Corte ha ritenuto di dover verificare a quale ambito materiale afferisce il fondo, la cui natura va esaminata con riguardo «all'oggetto, alla ratio e alla finalità» della norma che lo prevede (sentenze n. 78 del 2020 e n. 164 del 2019).

È stato rilevato che, nella fattispecie in esame, la finalità del fondo è quella di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; la ratio della normativa impugnata consiste nel riconoscimento della peculiarità delle isole e nella promozione delle misure per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità; l'oggetto riguarda il finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio delle due isole.

Secondo la Corte, l'intervento finanziario delineato dall'art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, si configura come un intervento statale "speciale", finalizzato a promuovere la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità ai sensi dell'art. 119 Cost., da inquadrare nell'ambito di "aiuti sociali", ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE – il quale stabilisce che sono compatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti – e dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE da attuare attraverso un contributo sul prezzo del biglietto, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per le rotte di collegamento tra gli aeroporti situati in Sicilia e in Sardegna e gli aeroporti situati all'interno dello spazio economico europeo, a favore dei soggetti residenti nei territori delle due regioni che maggiormente subiscono gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Tanto premesso, le questioni promosse non sono state ritenute fondate.

La Corte ha ritenuto che il finanziamento previsto dalle disposizioni impugnate è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), nella materia «perequazione delle risorse finanziarie». L'intervento statale pertanto non incide sulle competenze regionali nella materia «coordinamento della finanza pubblica», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «porti e aeroporti civili», «turismo [e] industria alberghiera» e neppure incide sull'autonomia finanziaria della Regione.

Inoltre, ad avviso della Corte, non sussiste, in relazione alle disposizioni impugnate, quell'inestricabile intreccio di competenze statali e regionali che in altre occasioni ha condotto ad affermare la necessità della leale collaborazione. Peraltro, nelle premesse del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 241 del 2023 di attuazione delle disposizioni impugnate, si dà atto che le determinazioni assunte sono state adottate con il coinvolgimento della Regione Siciliana e della Regione autonoma della Sardegna. Non è stata quindi ravvisata la violazione del principio di leale collaborazione.



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

4. L'ESAME NEL MERITO: LA LEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI STATALI IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E AL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

L'art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022 è stato impugnato anche in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost. con riguardo al principio di legalità, in uno con quello di ragionevolezza.

La Corte ha, dunque, ritenuto di dover verificare se sia irragionevole l'istituzione di un fondo da destinare al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sardegna e della Sicilia, tenuto conto che la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse è effettuata con decreto interministeriale.

È stato sottolineato che il principio di ragionevolezza risulta leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. Tuttavia, non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, consistendo il giudizio di ragionevolezza in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere che, quando è disgiunto dal riferimento ad un tertium comparationis, può trovare ingresso solo se l'irrazionalità o l'iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile (ex plurimis, sentenze n. 195 del 2022, n. 6 del 2019 e n. 86 del 2017).

Secondo la Corte, per le disposizioni di cui ai commi 494, 495 e 496 non è ravvisabile alcuna intrinseca contraddittorietà tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore – «riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità» – e l'istituzione di un fondo «per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna», destinato «al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna».

Orbene, con riguardo all'asserita violazione del principio di legalità, la Corte ha sostenuto che le censure sollevate effettuano un riferimento inconferente all'art. 23 Cost., e non possono essere condivise le contestazioni secondo cui le disposizioni in esame avrebbero conferito al Governo un potere regolativo con una norma "in bianco". Infatti, è stato rilevato che le disposizioni impugnate non sono composte da un precetto indeterminato, avendo il legislatore statale specificato in modo chiaro e preciso le finalità del fondo (interventi per la mobilità aerea), l'ammontare delle risorse da destinare agli obiettivi predefiniti, i soggetti destinatari dei contributi (i cittadini residenti nelle due Regioni insulari) e lo strumento attraverso il quale devono essere stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse (decreto interministeriale). Anche sotto questo profilo, dunque, la questione di legittimità costituzionale non è stata ritenuta fondata.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

5. Corte costituzionale, sentenza 7 giugno 2024, n. 103

| MATERIA | Edilizia e urbanistica |
|--------------------|---|
| Оббетто | Art. 13, commi 1, lettera b), 2 e 3, e dell'art. 91, commi 1 e 2, della |
| | legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di |
| | carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione autonoma della Sardegna |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promossa, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'art. 3, comma primo, lettere f) e n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., e 4, comma primo, lettera e), statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi 1 e 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in |



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

Cost., nonché agli artt. 3, comma primo, lettera *d*), e 4, comma primo, lettera *c*), statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Il ricorso ha avuto ad oggetto l'art. 13, commi 1, lettera b), 2 e 3, e dell'art. 91, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9.

2. QUESTIONI PRELIMINARI

La Corte, preliminarmente, individua l'oggetto delle questioni concernenti l'art. 13 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che comprende, ad esclusione della lettera a) del comma 1, tutte le altre previsioni dell'art. 13, che costituiscono pertanto l'oggetto delle questioni.

Sempre preliminarmente sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lettera b), in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'art. 3, comma primo, lettere f) e n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e quella dell'art. 13, comma 2 in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

3. L'ESAME NEL MERITO: NON SONO DI PER SÉ INIDONEE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILI LE AREE SOGGETTE AD USO CIVICO

L'esame della questione del merito riguarda la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'art. 13, comma 1, lettera b), consentirebbe l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili nelle zone gravate da usi civici, in contrasto con la norma di principio di cui all'art. 20, comma 8, lettera c-quater), del d.lgs. n. 199 del 2021.

Secondo il ricorrente le predette zone non sono idonee nelle more dell'individuazione delle aree idonee, travalicando i limiti posti alle competenze legislative regionali dal citato art. 20, comma 8, lettera c-quater), del d.lgs. n. 199 del 2021, costituente un principio fondamentale della predetta materia (per cui "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee... c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387").

La Corte ritiene non fondata la questione, considerando erronea l'interpretazione che la norma statale interposta qualifichi le zone gravate da usi civici come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. Il nuovo sistema prevede che:

- le regioni individuano le aree idonee in base ai criteri e principi fissati con decreti interministeriali, al momento non ancora adottati;
- l'individuazione non avviene più in via amministrativa ma mediante legge.

Dal comma 7 dell'art. 20 emerge che "le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee". Pertanto la mancata inclusione delle aree gravate da usi civici tra quelle idonee non comporta la loro assoluta inidoneità all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che rimane assoggettata al procedimento autorizzatorio ordinario di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, né tantomeno comporta il divieto di mutarne la destinazione in conformità al regime degli usi civici.

4. L'ESAME NEL MERITO: LEGITTIMITÀ DELLA PREVISIONE DI UN TAVOLO TECNICO INTERASSESSORIALE CHE SI OCCUPI DELLA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

La Corte esamina, successivamente, l'art. 13, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 che prevede l'istituzione di un «tavolo tecnico interassessoriale, a supporto degli [u]ffici regionali, per la riforma organica dell'intera materia degli usi civici in Sardegna con particolare riguardo alla legge regionale n. 12 del 1994». Tale disposizione è stata censurata per la presunta violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto, attribuendo agli organi regionali il compito di attendere a una riforma organica dell'intera materia degli usi civici, contrasterebbe con le norme contenute negli «articoli 5 e seguenti» della legge n. 1766 del 1927, nel r.d. n. 332 del 1928 e nella legge n. 168 del 2017, nonché violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per contrasto anche con le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano «le autorizzazioni paesaggistiche».

La Corte, dichiarata inammissibile la seconda questione, ritiene la prima non fondata, in quanto trattasi di disposizione meramente organizzativa che disciplina le sole funzioni regionali; ciò è confermato dal richiamo, contenuto nella disposizione impugnata, alla legge reg. Sardegna n. 12 del 1994, che disciplina le predette funzioni regionali.

Anche la mancata previsione di partecipazione del Ministero della cultura, al tavolo tecnico interassessoriale (art. 13, comma 3) non comporta l'illegittimità della norma in



Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile maggio - giugno 2024)

esame per violazione del principio di leale collaborazione. Avendo lo stesso il compito di intervenire solo sulle competenze regionali, non è necessaria la partecipazione del Ministero.

5. L'ESAME NEL MERITO: RISPETTO DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO IN MATERIA DI SBARRAMENTO DI RITENUTA E RELATIVI BACINI DI ACCUMULO

La Corte esamina l'art. 91, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 che detta, ai commi 1 e 2, norme in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna, che modificano l'art. 5 della legge reg. Sardegna n. 12 del 2007 e l'Allegato A alla stessa legge regionale.

In particolare è modificato il termine per presentare l'istanza diretta a ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti esistenti «all'entrata in vigore» della legge reg. Sardegna n. 12 del 2007 dal "30 giugno 2018" al "30 settembre 2024". Ulteriormente sono previste le sanzioni applicabili e le procedure di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti esistenti, tra cui la possibilità di inoltrare l'istanza di autorizzazione alla prosecuzione dopo l'accertamento del mancato rispetto del menzionato termine o dopo l'applicazione della sanzione.

La censura del ricorrente riguarda sia la proroga al 30 settembre 2024 del termine per presentare l'istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti (disposta dall'art. 91, comma 1, lettera a)), sia la possibilità di inoltrare l'istanza di autorizzazione alla prosecuzione dopo l'accertamento del mancato rispetto del menzionato termine o dopo l'applicazione della sanzione, perché si derogherebbe al divieto di sanatoria di opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, posto dall'art. 167 cod. beni culturali.

La questione è dichiarata infondata, in quanto le stesse previsioni impugnate, possono riguardare anche sbarramenti realizzati in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione ovvero in difformità dai progetti approvati. In tali casi, il procedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio è disciplinato dalla normativa regionale, che obbliga gli interessati a richiedere, oltre all'autorizzazione, anche la «approvazione tecnica in via di sanatoria dell'opera», nel rispetto dello stesso termine prorogato al 30 settembre 2024, in conformità alla norma legislatore regionale prevede, infatti, interposta. Ш espressamente «[l]'approvazione tecnica in sanatoria non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla concessione di derivazione, all'approvazione del progetto ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici, alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti».

(sintesi di Carlo Sanna)